Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott.ssa Rosella Silvestri — Presidente rel.

Dott.ssa Enrica Drago — Consigliere

Dott. Stefano Tarantola — Consigliere

sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al R.G. n. 111/2025 promossa da:

Parte_1 (GIÀ *Controparte_1* *[...]*, con gli Avv.ti Cardosi Alessandro e Kurecska Paolo

PARTE APPELLANTE

contro

Controparte_2 con l'Avv.to Rognoni Ernesto

PARTE APPELLATA

DISCUSSIONE ORALE IN DATA 18/02/2026

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Controparte_2* proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo emesso da *Controparte_1* *[...]* quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del canone occupazione spazi e aree pubbliche per conto del *Controparte_3*, e chiedeva al Tribunale di Genova, previa sospensione del predetto avviso, di annullare o revocare il suddetto avviso notificato dalla convenuta il 06/03/2023, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; e, in via subordinata, ridurre le indennità e le sanzioni irrogate al minimo previsto dalla normativa applicabile, tenendo conto dei periodi e delle modalità della pretesa occupazione da accertare in causa e della autorizzazione rilasciata dal Comune di *CP_3*.

Parte attrice esponeva:

- che, in data 6/03/2023, le veniva notificato dalla *Controparte_1* *[...]* per conto del *Controparte_3*, un atto di accertamento esecutivo da violazione

Canone unico giornaliero n. 14599224 del 6/03/2023, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 co. 792 e co. 821, lett. g) e h) della l. n.160 del 2019 e del regolamento comunale vigente, veniva emesso avviso di accertamento con contestuale irrogazione di sanzioni amministrative per conto del *Controparte_3*, con richiesta di pagamento di € 27.499,00 a titolo di indennità e sanzioni per pretesa occupazione abusiva di suolo pubblico;

- che l'avviso riportava il dettaglio degli importi dovuti:

a) periodo 25/08/2022 – 6/03/2023, via Brigida Morello 9, suolo ponteggio, giorni 194, mq. 37, tariffa 0,84, importo € 6.029,52;

b) periodo 26/05/2022 – 6/03/2023, via Brigida Morello 9, soprassuolo mantovana, giorni 285, mq. 40, tariffa 0,28, importo € 3.135,00;

- che l'avviso indicava la *"situazione debitoria – dettaglio importi"*:

- accertamento esecutivo da violazione del 6/03/2023 [entrata], canone unico giornaliero: € 9.164,52;

- accertamento esecutivo da violazione del 6/03/2023 [entrata], indennità: € 4.582,26;

- accertamento esecutivo da violazione del 6/03/2023 [sanzione], sanzione omessa denuncia: € 13.746,78;

- accertamento esecutivo da violazione del 6/03/2023 [spese atto], spese: € 5,18;

- accertamento esecutivo da violazione del 6/03/2023 [arrotondamento], arrotondamento: € 0,26.

- che tale accertamento esecutivo si fondava su di una "scheda di rilevazione" del 6/03/2023, che l'attrice aveva avuto in copia solo l'11/04/2023, a seguito di richiesta di accesso agli atti, sottoscritta da *Testimone_1*, nella qualità di "agente accertatore", con la quale lo stesso rilevava in pari data: *"ubicazione: via Brigida Morello 9 CP_3 ; tipologia ponteggio suolo e mantovana; mq. ponteggio 37,00 mq mantovana 40 mq"*.

- che tale accertamento esecutivo era illegittimo e andava annullato o ridotto quanto agli importi ed alle sanzioni irrogate.

La società attrice, affermata la competenza del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di un'indennità per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché stabilito che il rito applicabile fosse quello ordinario di cognizione, lamentava:

- la violazione dell'art.1 co. 792 della l. n.169 del 2019;

- la nullità dell'atto di accertamento e la mancata sua previa comunicazione.

In via subordinata, l'attrice contestava la fondatezza della pretesa e i periodi di asserita occupazione abusiva e, in via ulteriormente subordinata, chiedeva la riduzione delle sanzioni amministrative irrogate.

Si costituiva la convenuta contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata in quanto infondata in fatto e in diritto.

Con sentenza nr. 1997/2024, pubblicata il 05/07/2024, il Tribunale di Genova così decideva:

"-Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara insussistente la pretesa azionata da CP_1 in persona del l.r.p.t., quale concessionaria per il Controparte_3 del servizio di accertamento e riscossione del canone unico, con l'atto di accertamento esecutivo da violazione Canone unico giornaliero n.14599224 del 6/3/2023, e, conseguentemente, illegittimo l'atto predetto;

-Condanna la convenuta a pagare all'attrice le spese di lite che liquida in € 547,50= per esborsi ed € 5.000,00= per compenso professionale, oltre spese gen. 15% , iva e cpa come per legge".

Avverso la predetta sentenza proponeva appello parte convenuta in primo grado, formulando i seguenti motivi di impugnazione:

"1. – Ai sensi dell'articolo 342, comma 1, n.2) e n.3), c.p.c. Errata ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado e violazione dell'articolo 115, comma 1, c.p.c., dell'articolo 2727 e dell'articolo 2728, comma 1, c.c., dell'articolo 1, comma 792, legge 27.12.2019, n.160 e degli articoli 37, 65 e 67, Regolamento comunale CUP del Comune Co CP_3 ;

2. Le spese processuali.

3. Le questioni rimaste assorbite nell'accoglimento dei motivi di opposizione

3.1 - Sulla asserita << violazione dell'articolo 1 comma 792 della legge n.169 del 2019 >>.

3.2 - Sulla richiesta riduzione dell'indennità".

Si costituiva in appello Controparte_2 contestando integralmente, in fatto ed in diritto, l'avverso atto di appello.

Con ordinanza del 04/07/2025, lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza 2/07/2025 e rilevata la ritualità del contraddittorio, il Consigliere Istruttore fissava udienza al 17/12/2025 ore 9,30 per precisazione delle conclusioni.

Con ordinanza del 2/02/2026, lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 17/12/2025 e rilevato che le parti avevano precisato le conclusioni, il Consigliere Istruttore fissava udienza per discussione orale *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. al 18/02/2026 ore 9.45, assegnando alle parti termine di giorni 10 per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione *ex* art. 281 *sexies* c.p.c.

Le parti depositavano tempestivamente le note conclusionali.

All’udienza del 18/02/2026, terminata la discussione, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

1. Sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per decadenza dall'impugnazione

Parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell’appello per decadenza dall'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. poiché proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza: la sentenza appellata è stata pubblicata il 5/07/2024, mentre l'appello è stato notificato il data 5/02/2025; peraltro, il giudizio *de quo*, in quanto causa di opposizione all'esecuzione, non è soggetto al periodo di sospensione feriale, secondo il combinato disposto degli artt. 3 della l. n. 742/1969 e 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941).

L’esame dell’eccezione di parte appellata deve essere esaminato in via preliminare in quanto attinente al rito.

L’eccezione non è fondata e deve essere respinta.

Il presente giudizio trae origine da un’opposizione a sanzione amministrativa per occupazione abusiva, la quale, a norma dell’art. 1 co. 792 della l. n. 160/2019, è regolata dall’art. 32 del d. lgs. n. 150/2011, che prescrive l’osservanza del rito ordinario di cognizione, da introdursi con citazione.

Il giudizio è stato tempestivamente introdotto in primo grado con atto di citazione e, pertanto, l’appello formulato con “atto di citazione” risulta ammissibile in quanto tempestivamente proposto: deposito sentenza primo grado in data 05.07.2024; atto di appello notificato in data 05.02.2025.

Infatti “Per il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza (Cass. Sez. 5, 26/07/2023, n. 22518). Nel caso in esame inoltre occorre applicare il termine della sospensione feriale, non trattandosi di opposizione all’esecuzione, ma di impugnazione di un avviso di accertamento amministrativo.

2. Sull’appello principale

2.1. Sul primo motivo di appello: “Ai sensi dell’articolo 342, comma 1, n.2) e n.3), c.p.c. Errata ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado e violazione dell’articolo 115, comma 1, c.p.c., dell’articolo 2727 e dell’articolo 2728, comma 1, c.c., dell’articolo 1, comma 792, legge 27.12.2019, n.160 e degli articoli 37, 65 e 67, Regolamento comunale CUP del Comune di *CP_3* ***”***

Parte appellante deduce l'erroneità della sentenza tanto in ordine alla individuazione della natura della scheda di rilevazione, quanto per il travisamento della documentazione fotografica allegata agli atti.

Nello specifico, essa deduce che parte appellata non abbia contestato di aver occupato il suolo pubblico del Comune di *CP_3* mediante ponteggio ed una mantovana; anzi, avrebbe ammesso di aver richiesto l'autorizzazione per l'effettuazione di lavori edili (*sub* doc. 1), per il periodo dal 15/02/2022 al 30/06/2022, successivamente prorogato sino al 24/08/2022. Parte appellata ha ritenuto che, secondo il Regolamento comunale CUP, l'occupazione temporanea dovrebbe presumersi come effettuata per il solo periodo di trenta giorni antecedenti all'accertamento.

Parte appellante rileva che:

- la scheda di rilevazione è un mero atto interno predisposto dall'accertatore della concessionaria, finalizzato alla registrazione dei dati necessari e sufficienti ai fini della successiva emissione dell'avviso di accertamento, unico atto che il concessionario deve notificare al soggetto obbligato;

- la scheda risale allo stesso giorno dell'emissione e della notifica dell'avviso di accertamento a controparte ed è corroborata da fotografie eseguite all'atto dell'accertamento e dalle quali si evince:

a. che l'occupazione del suolo pubblico è avvenuta in epoca coeva alla data indicata come inizio lavori, ossia il 28/12/2021, come indicato nel pannello affisso sui ponteggi visibile nelle fotografie prodotte in giudizio;
b. che l'occupazione non è terminata prima del 5/09/2022, ossia prima del decorso dei 220 giorni indicati come termine dei lavori nello stesso pannello;
c. che all'emissione dell'avviso di accertamento del 06/03/2023 l'occupazione era ancora in opera.

Pertanto, sarebbe dovuto il pagamento del canone per l'intero periodo intercorso dalla scadenza dell'autorizzazione sino al giorno dell'accertamento, e non solo il periodo di trenta giorni antecedenti all'accertamento, come richiesto dall'appellata.

Parte appellante allega che la sentenza è stata emessa in violazione dell'articolo 115, co. 1, c.p.c. e degli artt. 2727 e 2728, co. 1, c.c., nonché delle norme regolamentari di cui agli artt. 35, 37 e 67 del Regolamento CUP del Comune di *CP_3* .

Parte appellante deduce che il Tribunale abbia confuso l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990 – previsto come obbligatorio dall'art. 37 del Regolamento CUP ai fini della rimozione delle occupazioni abusive – con l'attività di accertamento dell'occupazione, che il concessionario può svolgere indipendentemente

dall'emissione o predisposizione di un verbale a cura della Polizia municipale o di altro pubblico ufficiale ad essa equiparabile. Di conseguenza, il mancato avvio del procedimento di rimozione delle strutture non incide sulla legittimità dell'azione accertativa e della correlata attività di recupero del canone non versato.

Inoltre, parte appellante deduce:

- che la stessa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dal *Controparte_3* per l'affidamento della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), del diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), giusta Determinazione n. 1361 del 04/12/2019 (Determina n. 1361 del 04/12/2019.pdf);
- che tali entrate sono state sostituite dal Canone Unico Patrimoniale (CUP);
- che essa ha proseguito nella gestione del servizio di accertamento e riscossione del CUP per conto del Comune di *CP_3* , subentrando al Comune in tutti i diritti e gli obblighi dello stesso, compresa la facoltà accertativa e impositiva. Pertanto, la medesima ha accertato il mancato pagamento del CUP da parte della società appellata per il periodo eccedente la copertura data dalle autorizzazioni rilasciate dal Comune di *CP_3* ed ha provveduto all'emissione e notifica dell'avviso di accertamento esecutivo.

Il motivo è fondato.

Si rileva che a norma dell'art. 52 del d. lgs. n. 446/1997 i Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, hanno facoltà di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nello specifico affidando tali attività a: «1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e

2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.».

Il Regolamento del Comune di *CP_3*, recante la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria ed aree mercatali, agli artt. 37 e 65 disciplina, rispettivamente, la fattispecie di occupazione abusiva e la fase di accertamento e recupero canone.

L'art. 37 co. 6, nello specifico, prevede che «ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nell'occupazione deve risultare da verbale di accertamento di violazione redatto da Agente di Polizia Municipale o da personale abilitato a svolgere servizio di Polizia Stradale, o nel caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, dal legale rappresentante della società concessionaria o da persona dallo stesso delegata». Mentre l'art. 65 stabilisce che «all'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata, nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri».

Nel caso di specie, il *Controparte_3*, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ha affidato la gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione delle proprie entrate alla *Pt_2* appellante (Determina n. 1361 del 4.12.2019).

Ciò premesso nel caso in esame l'appellante deduce la legittimità dell'accertamento, anche se posto in essere sulla base di un atto formato da un mero dipendente, e non dal legale rappresentante o suo delegato.

Effettivamente l'accertamento è stato eseguito da parte di un semplice dipendente della Società concessionaria-appellante, atteso che questo non risulta essere stato delegato dal legale rappresentante, e, come tale, è sprovvisto dei poteri accertativi ed impositivi necessari.

Ne consegue che in capo a tale soggetto non possa essere riconosciuta qualifica di pubblico ufficiale e, per l'effetto, non possa attribuirsi alla scheda di rilevazione dal medesimo redatta fede privilegiata in ordine alle circostanze fattuali attestate come avvenute in sua presenza.

Tuttavia tale scheda assume valore probatorio di indizio liberamente valutabile dal giudice nel complessivo contesto istruttorio del presente giudizio. Quest'ultimo è composto dalla documentazione fotografica collegata alla fase di accertamento e dalle autorizzazioni amministrative di parte appellata.

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte nella materia in esame “la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità” (Cass. Sez. 2, 23/04/2018, n. 9977). Inoltre “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. Sez. 3, 29/04/2022, n. 13519).
Pertanto, non essendo stata compiutamente disconosciuta la documentazione fotografica non ne è preclusa la valutazione della valenza probatoria: nel caso di specie, le fotografie raffigurano un ponteggio ed una mantovana e ritraggono il cartello di durata dei lavori, nel quale sono indicati *Controparte_2* quale impresa appaltatrice; il giorno 28.12.2021 come data di inizio lavori ; il numero di 220 giorni complessivi di durata degli stessi: con la conseguenza che la data di fine lavori viene a coincidere con il giorno 5.08.2022.
Tali elementi in sé non sono stati specificamente contestati; pertanto, è ragionevole ritenere che effettivamente l’occupazione si sia protratta dal 05.08.22 al 06.03.2023, data della foto in quanto non risulta provata, e neppure richiesta, alcuna operazione intermedia di rimozione delle strutture in esame.
A queste risultanze documentali si aggiunga che la stessa parte appellata, nei propri scritti difensivi, ha ammesso – e tale circostanza risulta confermata dalla documentazione prodotta dalla stessa parte – di aver ottenuto autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico nel periodo dal 15.02.2022 al 30.06.2022 e che questa sia stata prorogata fino al 24.08.2022.
Questi elementi unitamente considerati sono idonei ad integrare indizi gravi, precisi e concordanti del verificarsi della violazione per abusiva occupazione, presupposto costitutivo della pretesa impositiva di parte appellante. Dunque, la loro valutazione complessiva porta a ritenere che parte appellata abbia occupato il suolo pubblico con ponteggi e mantovana nei periodi e con le misure indicate.
Infatti, “l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi in presenza di una pluralità di elementi di valutazione gravi precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza, il requisito della precisione impone che i fatti noti

e l'*iter* logico del ragionamento probabilistico ben determinati nella loro realtà storica, ed il requisito unificante della concordanza richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di una serie di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna" (Cass. Sez. 2, 24/02/2004, n. 3646).

3. sulle domanda riproposte ex art. 346 c.p.c. dalla parte appellata

Parte appellata richiama ex art. 346 c.p.c. le difese svolte in primo grado e non esaminate dal Tribunale

3.1. - Sulla asserita << violazione dell'articolo 1 comma 792 della legge n.169 del 2019 >>.

Deduce la nullità dell'avviso di accertamento per violazione da parte del concessionario dell'art. 1 co. 792 della l. n. 160/2019, poiché l'atto impugnato non contiene l'espressa indicazione che esso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare procedure esecutive, nonché del soggetto che, decorsi 60 giorni, provvederà alla riscossione a mezzo esecuzione forzata.

Parte appellante allega l'infondatezza dell'eccezione, sollevata in primo grado dall'appellata, relativa alla presunta violazione dell'art. 1, co. 792, della l. n. 160/2019, richiamando lo stralcio della prima pagina dell'atto opposto, nel quale è indicato che l'atto costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Questa Corte ritiene che non difetti l'indicazione, prescritta dall'art. 1 co. 792 della l. n. 160/2019, che l'atto finalizzato alla riscossione costituisca titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; né difetti l'ulteriore indicazione, sempre prescritta dalla disposizione citata, del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Infatti, nel caso che ci occupa, si rileva che l'avviso di accertamento opposto proviene dallo stesso soggetto-appellante concessionario del servizio di accertamento e riscossione e tali indicazioni prescritte dalla legge possono essere agevolmente ricavate dalla lettura dello stesso documento nella parte in cui si avverte che «il presente atto ha valore di intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica e di titolo esecutivo. Trascorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento la scrivente procederà al recupero coattivo secondo le vigenti disposizioni normative».

Sotto questo profilo, pertanto, l'avviso di accertamento opposto è pienamente valido.

3.2. - Sulla richiesta riduzione dell'indennità

La parte appellata inoltre “chiede la riduzione delle sanzioni irrogate veramente eccessive e vessatorie rispetto a quanto contestato, tenendo conto degli elementi di valutazione di cui al comma 821 della legge n.160 del 2019, con riduzione quanto meno della maggiorazione e delle sanzioni ” (comparsa di costituzione e risposta pag. 10).

Parte appellante deduce l’infondatezza della richiesta giacché:

- l’art. 1, co. 821, lett. g), l. n. 160/2019 attribuisce all’ente pubblico la facoltà di applicare l’indennità nella misura del canone che sarebbe stato dovuto in caso di occupazione regolarmente concessa con maggiorazione fino al 50%;
- il *Controparte_3* si è adeguato alla normativa primaria prevedendo all’art. 67, co. 2, lett. a) un’indennità in misura non superiore al canone maggiorato del 50%, sicché alcuna riduzione va pretesa dalla società appellata;
- la sanzione per omessa denuncia di cui all’art. 67, co. 2, lett. b) è stata correttamente determinata, in quanto non può essere inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lett. g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso;

- nel caso di specie, il *Controparte_3* ha applicato la sanzione pecuniaria nella misura minima, pari all’indennità, pur potendo applicarla nella misura pari al suo doppio.

La domanda è infondata e deve essere respinta.

Si rileva la fondatezza delle allegazioni della parte appellante e risulta che la sanzione è già applicata nella misura minima e non può essere ulteriormente ridotta.

4. motivo di appello relativo alle spese processuali

Parte appellante chiede la riforma integrale del capo della sentenza relativo alle spese processuali, nonché che le spese processuali del primo grado, oltre a quelle del giudizio di appello, siano poste a carico della appellata, nei cui confronti chiede la restituzione della somma pari ad € 6.527,50 pagata dall’appellante in esecuzione della sentenza impugnata.

Sul punto, si ricorda che “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado” (Cass. Sez. 6, 18/03/2014, n. 6259).

Nel caso in esame le spese sono disciplinate secondo il principio della soccombenza ed esse sono poste a carico della parte appellata pienamente soccombente. Esse sono liquidate secondo

i parametri di cui al d.m. 55/2014, e succ. mod. in ragione del valore della causa. In particolare (Valore della causa: da € 26.000,00 a € 52.000,00)

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 1.701,00=
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.204,00=
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 1.806,00=
Fase decisionale, valore medio:	€ 2.905,00=

e così complessivamente **€ 7.616,00=** per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.

GIUDIZIO DI APPELLO

Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.058,00=
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.418,00=
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 3.045,00=
Fase decisionale, valore medio:	€ 3.470,00=

e così complessivamente **€ 9.991,00=** per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.

Deve essere accolta la domanda della parte appellante di restituzione delle somme anticipate in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento.

Infatti “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento. (Cass., Sentenza n. 34011 del 12/11/2021).

P.Q.M.

La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:

1) in accoglimento dell’appello e in riforma dell’impugnata sentenza rigetta la domanda della parte attrice in primo grado e dichiara sussistente la pretesa azionata da *CP_1* in persona del l.r.p.t., quale concessionaria per il *CP_3* *CP_3* del servizio di accertamento e riscossione del canone unico, di cui all’atto di accertamento esecutivo da violazione Canone unico giornaliero n.14599224 del 6/3/2023;

2) dichiara tenuta e condanna la parte appellata alla restituzione in favore della parte appellante delle somme da questa corrisposte a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado in favore della parte attrice in primo grado; oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
3) dichiara tenuta e condanna parte appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di parte appellante, che liquida per il primo grado di giudizio in € 7.616,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte appellante; per il secondo grado di giudizio in € 9.991,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte appellante;

Così deciso in Genova, addì 18/02/2026

Minuta redatta con la collaborazione della m.o.t. Dott.ssa Ilaria Tori

La Presidente est.

Dott.ssa Rosella Silvestri